

SENATO DELLA REPUBBLICA

VI LEGISLATURA

(N. 1221)

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **MERLONI e BRUNI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 LUGLIO 1973

Ulteriori autorizzazioni di spesa per la prosecuzione degli interventi per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico, in attuazione della legge 23 febbraio 1968, n. 124

ONOREVOLI SENATORI. — Per arrestare il processo di disgregazione del centro storico di Urbino, ricco di monumenti famosi in tutto il mondo, centro che, dopo lungo periodo di abbandono, veniva all'improvviso a rivelare tutta la sua precarietà e la sua senescenza con una serie di crolli a catena, dovuti alla natura stessa della città, costruita a terrazze, giardini pensili, terrapieni arginati da mura di sostegno, soprattutto per opera dell'azione erosiva delle acque non più controllate nel loro scorrere sotterraneo, sei anni fa il Parlamento della Repubblica approvava la legge speciale 23 febbraio 1968, n. 124, recante provvedimenti per la tutela del carattere artistico e storico della città di Urbino e per le opere di risanamento igienico e di interesse turistico. Con tale legge potevano essere eseguite opere di salvaguardia e di risanamento e di interesse turistico sia a totale carico dello Stato, sia a carico del Comune, mediante erogazione di un contri-

buto dello Stato, per un totale di lire 4.462 milioni.

Il provvedimento finalmente veniva ad affrontare in modo organico la salvezza di Urbino monumentale e storica, tuttavia in modo parziale, poichè si era consapevoli della inadeguatezza della cifra predisposta di fronte all'entità dei danni e delle opere da eseguirsi; infatti, il piano di risanamento, studiato da una apposita Commissione tecnica formata da organi regionali, provinciali e comunali prima del 1968, richiedeva già allora una cifra quasi tripla, cioè 13 miliardi e 500 milioni di lire.

L'esigenza di provvedimenti urgenti era suggerita altresì dalla necessità di far mantenere al centro storico, come richiedeva il piano regolatore generale — che diventerà solo alquanto più tardi operante —, carattere di centro propulsore della vita della città e del territorio, nel quale potessero trovare alimento la cultura e il turismo, le vere forze

nuove « alle quali sono strettamente legate non soltanto l'espansione, ma la stessa sopravvivenza della città ».

Si trattava cioè, e ancor più oggi si tratta, di « rinsanguare e di rimettere funzioni moderne in detto centro perchè la presenza della funzione (ne garantisca e) ne garantisca la conservazione nel senso attivo della parola ».

Però l'urgenza di intervenire con la maggior parte dei fondi, soprattutto con opere di consolidamento dell'abitato, veniva a ridurre, in una città artistica come Urbino, le possibilità di intervento sui monumenti veri e propri, in particolare da parte della Soprintendenza ai monumenti delle Marche, cui venivano affidati solo 900 milioni.

A questi fatti bisogna aggiungere, nei cinque anni che vanno dal 1968 al 1972, gli aumenti dei costi di lavoro e dei materiali che hanno inciso in modo determinante sulle opere già progettate, riducendo la cifra globale di oltre un quarto e costringendo così a limitare gli interventi e soprattutto ad interrompere opere già iniziate.

Ora, se non si completasse quanto intrapreso, si comprometterebbe in modo grave il già fatto e si creerebbero squilibri non solo al di fuori ma nell'ambito stesso delle zone prescelte per le più importanti operazioni.

A lode degli organi operativi bisogna anzitutto sottolineare la rapidità con cui i vari uffici tecnici della Soprintendenza ai monumenti, del Genio civile e del Comune hanno esplicato i loro compiti, realizzando, entro i cinque anni contemplati dalla legge, quanto è stato loro possibile dei lavori previsti ed esaurendo ciascuno le somme di loro competenza.

La Soprintendenza ai monumenti delle Marche, che aveva a disposizione dal Ministero della pubblica istruzione, come si è detto, 900 milioni, secondo l'articolo 2, lettera *b*), della legge, è intervenuta a salvare circa 13 chiese, compreso il tempio israelitico, e nel restauro dei tetti del Palazzo Ducale aventi una estensione di 10.000 mq., nonché della facciata occidentale dello stesso Palazzo Ducale, in particolare della zona dei

torricini: tali interventi purtroppo si sono rivelati soltanto parziali, specie per il Palazzo Ducale dove ancora manca il restauro dei due terzi dell'enorme monumento, senza contare i piani seminterrati e i sotterranei.

Il Ministero dei lavori pubblici, attraverso l'ufficio del Genio civile di Pesaro e Urbino, per provvedere all'esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere *a*), *c*), *d*) ed *e*), della legge, ha esaurito i suoi 2 miliardi e 232 milioni nello studio geognostico del capoluogo, nel consolidamento dei torrioni e di parte della cinta muraria, nel ripristino di un grande numero di muri di sostegno all'interno del centro storico, nel rifacimento di piazza Duca Federico, ma soprattutto nella sistemazione e nell'ammodernamento delle strade di collegamento con il centro storico.

È inutile dire che per la cinta muraria sono rimaste fuori, per la mancanza di fondi, circa due terzi delle mura castellane della lunghezza di circa due chilometri, mentre per la rete delle fognature della città — tra le cause primarie dei danni al centro storico — non si sono potuti compiere che interventi assolutamente marginali.

Il Comune di Urbino, che aveva a disposizione complessivamente un miliardo, è intervenuto, in conformità alla legge, solo con opere di valorizzazione artistico-ambientale di interesse turistico, quali il restauro del teatro Sanzio e la sistemazione del piazzale del Mercatale con creazione di un'autorimesa sotterranea. Tali operazioni sono in corso di realizzazione.

Quanto alle opere da eseguirsi a carico dei privati mediante contributo da parte dello Stato, in conformità all'articolo 5, lettere *a*) e *b*), della stessa legge, gli interventi, pure abbastanza solleciti e pari a una somma finora di 600 milioni, hanno dovuto arrestarsi di fronte alla esiguità delle disponibilità stanziata, mentre numerosissime richieste non hanno potuto essere accolte.

D'altra parte, gli interventi eseguiti hanno dovuto commisurarsi con il vincolo degli stanziamenti e con la esigenza di certe priorità che presentavano aspetti drammatici e bisogni indilazionabili; ma restano da af-

frontare opere non meno urgenti e di prima grandezza.

Così per il Palazzo Ducale il soprintendente ai monumenti delle Marche ha comunicato ufficialmente, durante un servizio televisivo, che solo per il restauro completo dei piani superiori urge ancora la somma di un miliardo. Sono inoltre rimasti esclusi da decisivi interventi risanatori complessi monumentali quattrocenteschi dell'Urbino federiciana, quali: il bramantesco mausoleo dei duchi d'Urbino con l'annesso Convento di San Bernardino; tutta la grande costruzione ad arcata dell'ex Convento di Santa Chiara, opera di Francesco di Giorgio Martini, testè evacuato dall'Ente ospedaliero anche perchè pericolante; nonchè il vasto complesso di Palazzo Passionei, acquistato dall'Università, disabitato e fatiscente, che rappresenta il più prezioso esempio di residenza civile dopo il Palazzo Ducale. Lo stesso Duomo di Urbino, alquanto compromesso specialmente nella cupola, sorto su strutture di Francesco di Giorgio Martini rivestite dal Valadier, ha conosciuto soltanto interventi geognostici e alcune iniezioni nella parte absidale.

Richiedono inoltre opera urgente di restauro grandi complessi abbandonati, quali il Collegio Raffaello opera dello Specchi, il palazzo quattrocentesco della Cappella del SS. Sacramento, che ha dovuto cessare ogni attività musicale, e il Palazzo Nuovo della amministrazione del Legato Albani.

Per quanto si attiene alle infrastrutture civili, restano da affrontare il problema delle

acque sotterranee e delle fognature col rifacimento delle vie urbane, il completamento delle strade antiche connesse con il centro storico e l'intervento, cui si è accennato, su tratti importantissimi delle mura, come quello ad esempio che va da Porta Valbona alla Fortezza Albornoz, Fortezza Albornoz compresa. Senza queste opere iniziate o da iniziare, tali da condizionare profondamente la stessa sopravvivenza della città con la sua ben nota attività culturale soprattutto a livello universitario e il suo turismo di massa o qualificato, verrebbero meno non solo l'esigenza di un equilibrato sviluppo nazionale, ma anche ogni possibilità di rilancio di Urbino e del suo territorio dove l'emigrazione, anche negli ultimi 5 anni, malgrado l'intervento così importante dello Stato, ha continuato a segnare indici tanto paurosi.

Quanto sopra esposto evidenzia la necessità di proseguire gli interventi previsti dalla più volte citata legge n. 124 del 1968 per consolidare i risultati finora raggiunti e per completare i lavori iniziati, volti alla tutela del patrimonio storico ed artistico della città di Urbino, di inestimabile ed insostituibile valore, soprattutto sul piano culturale e sociale.

All'anzidetta necessità si intende far fronte con l'unito disegno di legge che consta di un articolo unico, con il quale vengono autorizzate le spese necessarie per la prosecuzione degli interventi e viene assicurata la copertura della spesa relativa all'anno finanziario 1973.

DISEGNO DI LEGGE*Articolo unico.*

Per la prosecuzione dei lavori previsti dall'articolo 2, lettere *a)*, *c)*, *d)* ed *e)*, della legge 23 febbraio 1968, n. 124, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 2.500 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici, in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977.

Per la prosecuzione dei lavori di cui all'articolo 2, lettera *b)*, della citata legge 23 febbraio 1968, n. 124, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni da iscrivere nello stato di previsione della spesa del Ministero della pubblica istruzione in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977.

Per provvedere alla concessione dei contributi previsti per i lavori di cui all'articolo 5, lettere *a)* e *b)*, della stessa legge 23 febbraio 1968, n. 124, è autorizzata la ulteriore spesa di lire 330 milioni che sarà iscritta nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici in ragione di lire 66 milioni per ciascuno degli anni finanziari dal 1973 al 1977, così distribuiti: lire 26 milioni per i contributi relativi ai lavori di cui alla lettera *a)* e lire 40 milioni per i contributi di cui alla lettera *b)*.

Le variazioni del riparto degli stanziamenti previsti nel precedente comma possono essere autorizzate con decreto del Ministro dei lavori pubblici, di concerto con quello del tesoro, e con quello della pubblica istruzione per le opere di cui alla lettera *a)*, su motivata proposta del Consiglio comunale.

Le somme non impegnate in un anno finanziario possono essere utilizzate negli esercizi finanziari successivi.

Per la esecuzione dei lavori previsti dall'articolo 3, primo comma, della predetta legge n. 124 del 1968 è autorizzato, per l'anno 1973, un nuovo limite di impegno di lire 15

milioni per la concessione di contributi trentacinquennali del 4 per cento sulla spesa riconosciuta ammissibile.

Per l'esecuzione dei lavori di riparazione, consolidamento e riattamento di edifici privati, di cui alla lettera *c*) dell'articolo 5 della legge medesima, è autorizzato per l'anno 1973 un nuovo limite di impegno di lire 20 milioni per la concessione di contributi ventennali del 4 per cento sull'ammontare della spesa riconosciuta necessaria.

Le annualità occorrenti per il pagamento dei contributi previsti dagli articoli 3, secondo comma, e 5, lettera *c*), della legge 23 febbraio 1968, n. 124, saranno iscritte nello stato di previsione della spesa del Ministero dei lavori pubblici.

All'onere di lire 801 milioni, derivante dall'applicazione della presente legge nell'anno finanziario 1973, si provvede mediante riduzione di pari importo del « Fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso » di cui al capitolo n. 5381 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per il medesimo anno finanziario.

Il Ministro del tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.